

Allegato 5.8 - IL PROGRAMMA DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE PER L'ANNO 2017

PREMESSA

Per realizzare i programmi/progetti contenuti nel Documento Unico di Programmazione, dai quali discenderanno gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione 2017, può essere necessario, nel corso del 2017, affidare alcuni incarichi di collaborazione esterna, per esigenze alle quali il Comune non può far fronte con il proprio personale dipendente.

Per collaborazioni esterna si intendono le collaborazioni occasionali e le collaborazioni coordinate e continuative, riconducibili sia alle prestazioni ex art. 2222 del codice civile che all'art. 2230 del codice civile¹.

Si ha **collaborazione occasionale** nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove il contatto con il committente sia sporadico.

La **collaborazione coordinata e continuativa** si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

La distinzione operata, fra **collaborazioni autonome occasionali e coordinate e continuative**, rileva non solo ai fini fiscali e contributivi, ma anche in relazione agli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni committenti.

I presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di collaborazione sono enunciati dall'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, la disciplina vigente prevede che:

- a) l'oggetto della prestazione **corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente**, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente²;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e deve soddisfare esigenze straordinarie ed eccezionali; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) deve esservi proporzione tra il compenso corrisposto e l'utilità conseguita dall'Amministrazione;
- f) deve sussistere il requisito della "comprovata specializzazione anche universitaria": le amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali (con contratti di lavoro autonomo professionale, occasionale o di

¹ Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 11/03/2008, n. 2 in G.U. n. 143 del 20.06.2008.

² E' stato in proposito chiarito che: "il requisito della corrispondenza della prestazione alla competenza attribuita dall'ordinamento all'amministrazione conferente è determinato dal poter ricorrere a contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal programma approvate dal Consiglio dell'ente locale ai sensi dell'art. 42 del D.lvo 267/2000" (Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 37/09, nonché Sez. Reg. Lombardia, n. 244/08)

collaborazione coordinata e continuativa) a esperti muniti di tale requisito. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

f) per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti.

Per i Comuni, l'art. 3, commi 55, 56 e 57 della legge finanziaria per l'anno 2008 detta poi alcune norme specifiche:

- il comma 55 stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle **attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio** ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267³;
- il comma 56 stabilisce che con il **regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali⁴;
- il comma 57 aggiunge, poi, l'obbligo di trasmettere tali disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

La norma contenuta nel comma 55 è finalizzata ad evitare che l'attribuzione degli incarichi venga decisa episodicamente e per perseguire finalità estranee a quelle che rientrano nella ordinaria attività istituzionale. La disposizione fa riferimento testualmente ad *"un programma approvato dal consiglio"*. Tuttavia con il parere n. 31 del 15/04/2008 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Funzione pubblica, ha ritenuto che essa non significhi necessariamente che debba essere approvato uno specifico e particolare programma avente ad oggetto gli incarichi agli esterni. Ciò che rileva è che le collaborazioni debbono trovare fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa che vengono approvati dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 267/2000.

La norma contenuta nel comma 56 è finalizzata all'adozione di norma regolamentare di definizione delle procedure comparative che il Comune di Pinerolo ha adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 385 del 11/10/2007, come modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 295 del 10/07/2008 e successivamente trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, Sez. di Torino.

Ai sensi dell'art 3, comma 54 della legge 244/2007, il Comune di Pinerolo pubblica sul proprio sito WEB i provvedimenti relativi all'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 127 della legge 662/1996, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso dell'omessa predetta pubblicazione, la liquidazione del relativo corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o di consulenza di cui al precitato comma 127 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

³ Comma così sostituito dall'art.46, comma 2, D.L. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008.

⁴ Comma così sostituito dall'art. 46, comma 3, D.L. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008.

IL PROGRAMMA DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE PER L'ANNO 2017

L'analisi della normativa di riferimento evidenzia gli obblighi, i limiti e le modalità attraverso le quali è possibile pervenire all'attribuzione di incarichi di collaborazione autonoma, come meglio definiti dalle pronunce di diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, che prescrivono come per affidare incarichi di collaborazione esterna occorra valutare i seguenti parametri:

- ✓ rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
- ✓ inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- ✓ indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- ✓ indicazione della durata dell'incarico;
- ✓ proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione.

Con riferimento ai presupposti, sia per l'anno 2013⁵ sia per gli anni precedenti, il Consiglio comunale aveva ritenuto di poter procedere all'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a condizione che ricorressero i seguenti elementi:

- a) necessità di conseguire la realizzazione di **obiettivi particolarmente complessi**, per i quali si renda opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze;
 - b) necessità di compiere attività di studio o verifiche di fattibilità relative a procedure complesse e caratterizzate da una **forte connotazione specialistica** che comportino, anche per tale motivazione, la necessità di acquisizione di competenze esterne;
 - c) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, valutata caso per caso e facendo riferimento, ad esempio, fra le altre, ad ipotesi:
 - di assenza di risorse specifiche in seno ai profili professionali dichiarati nella dotazione organica;
 - alla mancanza all'interno della struttura organizzativa di una specifica formazione nella materia di cui trattasi;
 - ad una infruttuosa ricerca di risorse umane e/o strumentali all'interno della struttura organizzativa;
 - d) constatazione della impossibilità di compiere attività e realizzare progetti specifici, legati ad esigenze di carattere straordinario, non altrimenti realizzabili attraverso il ricorso a risorse umane interne se non con un documentato e riscontrabile effetto negativo per l'Ente.
- Gli anzidetti presupposti sono confermati anche per l'anno 2017.

Sulla base delle indicazioni formulate dai Dirigenti di ciascun Settore dell'Ente, e tenuto conto delle complessive previsioni di Bilancio per l'anno 2017, unitamente alle specifiche indicazioni contenute nei programmi precedentemente descritti, sono emerse le seguenti aree di intervento che nel corso dell'anno 2017 necessiteranno di affidamenti di incarichi di collaborazione autonoma.

Tali aree di intervento così come sotto dettagliate costituiscono il programma di cui all'art 3, comma 55, della legge 244/07.

⁵ Deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 03/07/2013.

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI CIMITERIALI

Attività di intervento

Nell'ambito delle attività di competenza del settore segreteria generale e servizi demografici è possibile che, nel corso dell'anno 2017, emerga la necessità di affidare, anche in funzione alle esigenze di contenimento delle spese di personale:

- ✓ incarichi di consulenza
- ✓ incarichi di ricerca
- ✓ incarichi di studio
- ✓ collaborazioni autonome e/o coordinate e continuative che abbiano contenuto di incarico di collaborazione.

Obiettivi degli incarichi

Gli incarichi potranno essere disposti a favore di soggetti esterni all'Amministrazione - sempre previo accertamento della mancanza di risorse idonee e/o disponibili nell'ente - al fine di conseguire consulenze e/o collaborazioni che si rendano necessarie per assicurare la realizzazione di interventi ed attività e/o studi di fattibilità riguardanti:

per il settore segreteria generale:

- ✓ problematiche di natura giuridico-legale e processuale di particolare specificità, complessità e specializzazione
- ✓ svolgimento di adempimenti obbligatori per legge
- ✓ problematiche di particolare complessità inerenti le procedure di appalto e di espropriazione e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate
- ✓ redazione di stime, perizie e frazionamenti nell'ambito di procedure espropriative
- ✓ formazione specialistica per il personale
- ✓ attività di traduzione ed interpretariato.

per i servizi demografici:

- formazione specialistica del personale;
- supporto giuridico in materia di polizia mortuaria e gestione dei cimiteri.

Modalità di conferimento

Gli incarichi saranno attribuiti in osservanza della disciplina specifica contenuta nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

SETTORE FINANZE

Attività di intervento

Nell'ambito delle attività di competenza del settore finanze è possibile che, nel corso dell'anno 2017, emerga la necessità di affidare a soggetti esterni all'Amministrazione comunale:

- ✓ incarichi di consulenza;
- ✓ collaborazioni occasionali e/o coordinate e continuative che abbiano contenuto di incarico di collaborazione.

Obiettivi degli incarichi

Gli incarichi potranno essere disposti a favore di soggetti esterni all'Amministrazione, sempre previo accertamento della sussistenza delle condizioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, al fine di acquisire attività di consulenza e collaborazioni che si rendano necessarie per assicurare la realizzazione dei programmi approvati dal Consiglio Comunale, concernenti:

- ✓ problematiche di natura giuridico-legale-processuale di particolare specificità, complessità e specializzazione;
- ✓ svolgimento di adempimenti obbligatori per legge;
- ✓ problematiche di particolare complessità inerenti le procedure di appalto;
- ✓ problematiche di particolare complessità in materia contabile, fiscale e tributaria;
- ✓ problematiche di particolare complessità tecnica concernenti il patrimonio dell'Ente;
- ✓ redazioni di stime, perizie e frazionamenti;
- ✓ attività di supporto e aggiornamento professionale;
- ✓ autonomia normativa ed analisi del modello organizzativo, dei ruoli, delle professionalità, della strumentazione, dei processi e dei front office;
- ✓ formazione del personale;
- ✓ risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere, ma tutte connotate da una significativa complessità di natura legale e implicanti conoscenze specialistiche approfondite;
- ✓ svolgimento di adempimenti obbligatori per legge.

Modalità di conferimento

Gli incarichi saranno attribuiti in osservanza della disciplina specifica contenuta nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE

Attività di intervento

Nell'ambito delle attività affidate al Settore LL.PP:- Ambiente – Protezione Civile è possibile che, nel corso dell'anno 2017, emerga la necessità di affidare, anche in funzione delle esigenze di contenimento delle spese di personale, a soggetti estranei all'Amministrazione Comunale:

- ✓ incarichi di consulenza;
- ✓ incarichi di ricerca;
- ✓ incarichi di studio;
- ✓ collaborazioni autonome e/o coordinate e continuative che abbiano contenuto di incarico di collaborazione;

Obiettivi degli incarichi

Gli incarichi potranno essere disposti a favore di soggetti esterni all'Amministrazione – sempre previo accertamento della mancanza di risorse idonee e/o disponibili nell'Ente – al fine di acquisire consulenze, ricerche, studi e collaborazioni che si rendano necessarie per assicurare la realizzazione di interventi ed attività e/o studi di fattibilità, in materia di:

- ✓ formazione tecnica del personale;
- ✓ problematiche di natura giuridico-legale e processuale di particolare specificità, complessità e specializzazione;
- ✓ svolgimento di adempimenti obbligatori per legge;
- ✓ problematiche di particolare complessità inerenti le procedure di appalto, verifiche e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;
- ✓ redazione di stime, perizie, frazionamenti, accatastamenti;
- ✓ ambiente – protezione civile – ecologia – sanitaria;
- ✓ sicurezza;
- ✓ economia e studi di fattibilità;
- ✓ rilievi, indagini e relazioni geologiche – archeologiche;
- ✓ impiantistica; strutturale; agronomiche;

Modalità di conferimento

Gli incarichi saranno attribuiti in osservanza della disciplina specifica contenuta nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

SETTORE URBANISTICA e SUAP

Attività di intervento

Nell'ambito delle attività affidate al Settore Urbanistica ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive, è possibile che, nel corso dell'anno 2017, emerga la necessità di affidare, anche in funzione alle esigenze di contenimento delle spese di personale, a soggetti estranei all'Amministrazione comunale di Pinerolo:

- ✓ incarichi di consulenza;
- ✓ incarichi di ricerca;
- ✓ incarichi di studio;
- ✓ collaborazioni autonome e/o coordinate e continuative che abbiano contenuto di incarico di collaborazione.

Obiettivi degli incarichi

Gli incarichi potranno essere disposti a favore di soggetti esterni all'Amministrazione – sempre previo accertamento della mancanza di risorse idonee e/o disponibili nell'Ente - al fine di acquisire consulenze, ricerche, studi e collaborazioni che si rendano necessarie per assicurare la realizzazione di interventi ed attività e/o studi di fattibilità, in materia di:

- ✓ ambientale, geologico, agronomico e specialistico nell'ambito urbanistico ed edilizio;
- ✓ di educazione ambientale;
- ✓ di flussi di traffico, mobilità sostenibile, biciplan;
- ✓ di progettazione urbanistica;
- ✓ di innovazione dei procedimenti urbanistici perequativi;
- ✓ di accordi procedurali in materia urbanistica;

- ✓ di gestione del territorio e di tutela ambientale, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e valutazione di procedure ed azioni di tutela ambientale, nell'ambito di procedure ad hoc in cui il Comune di Pinerolo è parte interessata o comunque in applicazione della normativa di settore;
- ✓ di elettromagnetismo e telefonia;
- ✓ problematiche di natura giuridico-legale e processuale di particolare specificità, complessità e specializzazione
- ✓ redazione di stime, perizie e frazionamenti nell'ambito di procedure di progettazione urbanistica
- ✓ svolgimento di adempimenti obbligatori per legge
- ✓ economia e studi di fattibilità e sicurezza;
- ✓ rilievi, indagini e relazioni geologiche – archeologiche e ambientali;
- ✓ problematiche di particolare complessità in materia di assistenza alle imprese;
- ✓ problematiche di particolare complessità collegate alla necessità di adeguamento alla nuova normativa in ambito SUAP;
- ✓ adempimenti obbligatori per legge o da regolamentazione comunale o a richiesta dell'autorità sanitaria inerenti allo svolgimento e all'organizzazione di manifestazioni fieristiche ed eventi collegati;
- ✓ incarichi potranno essere altresì disposti per la realizzazione di studi per il servizio commercio in materia di pianificazione/promozione commerciale;

Modalità di conferimento

Gli incarichi saranno attribuiti in osservanza della disciplina specifica contenuta nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Attività di intervento

Nell'ambito delle attività di competenza del settore polizia municipale è possibile che, nel corso dell'anno 2017, emerga la necessità di affidare a soggetti esterni all'Amministrazione comunale anche in funzione alle esigenze di contenimento delle spese di personale:

- ✓ incarichi di consulenza
- ✓ incarichi di ricerca
- ✓ incarichi di studio
- ✓ collaborazioni occasionali e/o coordinate e continuative che abbiano contenuto di incarico di collaborazione.
- ✓ incarichi inerenti l'aggiornamento e la formazione del personale

Obiettivi degli incarichi

Gli incarichi potranno essere disposti a favore di soggetti esterni all' Amministrazione – sempre previo accertamento della mancanza di risorse idonee e/o disponibili nell'Ente - al fine di conseguire:

- ✓ attività di consulenze, ricerche, studi e collaborazioni che si rendano necessarie per la realizzazione di interventi ed attività e/o studi di fattibilità, nelle seguenti materie:
- ✓ problematiche di natura giuridico-legale e processuale di particolare specificità, complessità e specializzazione;
- ✓ svolgimento di adempimenti obbligatori per legge;

- ✓ attività di supporto e aggiornamento e formazione professionale degli operatori della polizia municipale ai sensi delle leggi regionali n. 58 del 30 novembre 1987 "Norme in materia di polizia locale" e L. 21/12/94 n.62;
- ✓ adempimenti obbligatori per legge o da regolamentazione comunale o a richiesta dell'autorità sanitaria inerenti la tutela del benessere animale;
- ✓ adempimenti connessi all'attività della commissione comunale di vigilanza attraverso incarichi conferibili a tecnici esterni;

Modalità di conferimento

Gli incarichi saranno attribuiti in osservanza della disciplina specifica contenuta nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

SETTORE ISTRUZIONE/ INFORMATIVO - SERVIZIO CED

Attività di intervento

Nell'ambito delle attività affidate al Settore Istruzione – Informativo per il servizio svolto dal centro elaborazione dati comunale, è possibile che, nel corso dell'anno 2017, emerga la necessità di affidare, anche in funzione alle esigenze di contenimento delle spese di personale, a soggetti estranei all' Amministrazione comunale di Pinerolo:

- ✓ incarichi di consulenza;
- ✓ incarichi ricerca;
- ✓ incarichi di studio;
- ✓ collaborazioni autonome e/o coordinate e continuative che abbiano contenuto di incarico di collaborazione.

Obiettivi degli incarichi

Gli incarichi potranno essere disposti a favore di soggetti esterni all' Amministrazione – sempre previo accertamento della mancanza di risorse idonee e/o disponibili nell'Ente - al fine di acquisire consulenze, ricerche, studi e collaborazioni che si rendano necessarie per assicurare la realizzazione di interventi ed attività e/o studi di fattibilità, inerenti:

- ✓ l'ambito di studio, progettazione, acquisizione ed implementazione di nuove tecnologie ICT;
- ✓ l'ambito di evoluzione e razionalizzazione del sistema informativo comunale;
- ✓ l'ambito di sicurezza informatica.
- ✓

Modalità di conferimento

Gli incarichi saranno attribuiti in osservanza della disciplina specifica contenuta nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

SETTORE ISTRUZIONE/ INFORMATIVO - SERVIZIO CULTURA

Attività di intervento

Nell'ambito delle attività affidate al Settore Istruzione – Informativo per il servizio svolto dal servizio cultura, è possibile che, nel corso dell'anno 2017, emerga la necessità di affidare, anche in funzione alle esigenze di contenimento delle spese di personale, a soggetti estranei all'Amministrazione comunale di Pinerolo:

- ✓ incarichi di consulenza;
- ✓ incarichi ricerca;
- ✓ incarichi di studio;
- ✓ collaborazioni autonome e/o coordinate e continuative che abbiano contenuto di incarico di collaborazione.

Obiettivi degli incarichi

Gli incarichi potranno essere disposti a favore di soggetti esterni all'Amministrazione – sempre previo accertamento della mancanza di risorse idonee e/o disponibili nell'Ente - al fine di acquisire consulenze, ricerche, studi e collaborazioni che si rendano necessarie per assicurare la realizzazione di interventi ed attività e/o studi di fattibilità, inerenti:

- ✓ la progettazione e l'allestimento di musei o mostre.

Modalità di conferimento

Gli incarichi saranno attribuiti in osservanza della disciplina specifica contenuta nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

LIMITI DI SPESA

Tenuto conto che l'art. 3, comma 56, della L. 244/2007 come modificato dall'art. 46, comma 3, del D. L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 133 del 6 agosto 2008 prescrive che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma sia fissato nel bilancio preventivo **si stabilisce in € 30.000,00 il limite agli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2017** sempre che gli stessi non si configurino come incarichi di studio ricerca e consulenza.

Il limite della spesa per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, è posta dall'art. 6, c. 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Quanto precede è conseguenza della circostanza che le ulteriori riduzioni già previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, hanno esplicato gli effetti unicamente per gli anni 2014 e 2015; pertanto, **per l'anno 2017 la spesa massima per incarichi di studio, ricerca e consulenza risulta pari a € 2.915,42.**

Inoltre l'art. 14, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.